

Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2015 TORNIAMO AI FONDAMENTI

Che cosa è eguaglianza? Memoria pubblicata la prima volta in Trento nel 1792*

di GIANDOMENICO ROMAGNOSI (A CURA DI FULVIO CORTESE)

Che cosa è eguaglianza? Memoria pubblicata la prima volta in Trento nel 1792*

di GIANDOMENICO ROMAGNOSI (A CURA DI FULVIO CORTESE)

§ 622. Tutti in questi tempi parlano di *eguaglianza*, e forse assai pochi ne hanno una vera ed estesa nozione. Il volgo specialmente vi annette un'idea, la quale quanto è conforme alla rozzezza del suo intendimento ed è falsa nella sua applicazione, altrettanto lusinga la sua avidità, ed è rivolta a fomentare i più gravi disordini, i quali alla fine riescono più nocivi al volgo stesso, che a quella classe contro la quale da principio sembrano unicamente rivolti. Le conseguenze più moderate dell'opinione volgare d'oggidì sull'*eguaglianza* sarebbero uno spirito d'insubordinazione alle leggi, un poco rispetto anche verso la classe più virtuosa della società, il desiderio dell'usurpazione di ogni rango, e finalmente il saccheggio o palese od occulto fino delle più ristrette altrui proprietà. E Dio non voglia che

molti scrigni, molti granai e molte cantine non siansi ormai risentite di questa opinione sull'*eguaglianza*, anche ad onta delle istruzioni le più pazienti, delle invettive le più forti, e degli anatemi i più tremendi, dei quali i Ministri dell'Altare fanno risuonare le cattedre della Religione per insinuare una guisa opposta di pensare. Qui la Filosofia presta l'opera sua alla Religione, e la Religione dovrebbe cogliere questo momento per fiancheggiare la Filosofia. Qui si parla al volgo, e nello stile del volgo. Crederei di far arrossire quelli che no 'l compongono, se rivolgessi a loro le mie parole. Voglio credere per ciò ch'essi non abbiano nulla di comune con altri pretesi maestri in gazzette, i quali per questa parte sono assai meno del volgo stesso.

§ 623. Volete voi sapere cosa intendere si debba per *eguaglianza* in Morale e in Diritto? Immaginatevi il fatto seguente. Robinson e Zadich colle loro mogli fanno un viaggio in mare. Si solleva una tempesta, e sono gittati in un'isola, dove si salvano. Lo loro barche restate in possesso delle acque e dei venti vengono rotte e disperse; Onde sono costrettî di rimanere nell'isola, senza poter più tornare alle loro case.

§ 624. Per buona sorte in quest'isola si trovano delle case, ma senza abitanti, perché furono prima rapiti dai corsari. In esse si trovano attrezzi di agricoltura, ed agio abbastanza da ricoverarsi. L'isola ha alcun poco di terreno colto, e alquanto frumento per seminare. Robinson e Zadich comprendono che per sostentarsi è necessario di coltivare la terra: quindi convengono di dividersela in porzioni *eguali*, e di aiutarsi nel resto alle occorrenze.

§ 625. In capo ad un anno Robinson e sua moglie, essendo più attivi, robusti ed industriosi dell'altra famiglia, raccolgono alcuni sacchi di più di grano. Quindi ecco la disuguaglianza fra le due famiglie nei prodotti utili.

§ 626. Accade che Zadich viene a produrre figli, ed i proventi del suo campo non bastano ad alimentarli tutti. Robinson per lo contrario non ne genera che due soli, ed egli di mano in mano ha migliorato il suo fondo. Quindi Zadich si presenta a lui, e gli offre parte della sua terra, chiedendo in corrispondenza altrettanto grano da alimentare la sua famiglia. Robinson accorda un tale contratto; ed eccolo più ricco di Zadich anche riguardo ai *fondi*. Cosi si verifica una *disuguaglianza di beni stabili*.

§ 627. Finalmente cresciuti i figli di Zadich, e trovandosi angustiati dalla moltitudine e dalla ristrettezza del terreno, uno di essi per nome Orondal si reca

da Robinson, offrendogli di coltivare per lui parte del suo campo, con patto di dividerne seco i frutti. Robinson lo accetta. Ed ecco stabilita non solo la disuguaglianza, ma anche l'opposizione rapporto alla proprietà. Robinson possiede, ed Orondal no; Robinson comanda, ed Orondal serve.

§ 628. Interrompiamo qui la storia, e facciamo qualche riflessione. Credete voi che in tutta la serie di questo racconto queste due famiglie abbiano osservata la *giustizia naturale*? Voi lo sentite nel fondo del vostro cuore. Credete voi che abbiano osservata l'*eguaglianza di diritto*? Sì certamente; ed appunto hanno osservata la *giustizia*, perché hanno operato a norma dell'*eguaglianza*. Ma realmente esse sono divenute fra loro *disuguali*. Lo concedo; ma dico che appunto sono così disuguali, e lo sono con giustizia, in vigore del principio dell'*eguaglianza*. No'l comprendete ancora? Io mi spiego.

§ 629. Ditemi: se al momento che Zadich e Robinson sbarcarono colle loro mogli, Zadich avesse ammazzato Robinson, avrebb'egli fatto una cosa giusta? Voi rispondete di no. E perché? Perché, voi mi direte Zadich non era padrone della vita di Robinson. Ma perché, chieggo io, non n'è egli padrone? Perché, voi replicate, Zadich è un uomo come Robinson, e niente più; e quindi se Zadich avesse avuto diritto di uccidere Robinson, questi per eguale ragione avrebbe avuto diritto di uccidere Zadich: la qual cosa involge contraddizione.

§ 630. Ma trovandosi essi in un luogo dove non vi sono nè leggi, né tribunali, né pene sarebbe stato almeno lecito al momento dello sbarco a Zadich di spogliare Robinson de' suoi vestiti, o legarlo come un cane e farselo schiavo? Il vostro cuore e la vostra bocca con impazienza mi rispondono di no. E perchè tutto questo? Per lo stesso principio di prima; e poi, replico, Robinson avrebbe avuto lo stesso diritto dal canto suo sopra di Zadich.

§ 631. Voi dunque sentite che almeno in quest'epoca l'eguaglianza è il principio di giustizia unico fra gli uomini; che quest'eguaglianza fondata su di una verità fisica di fatto, cioè che ogni uomo tal quale è realmente in se stesso, nella guisa di nascere, nella figura e nelle facoltà interne, a dir breve, tanto riguardo alla macchina, quanto riguardo allo spirito, né suoi bisogni e nel suo fine, è simile, ad ogni altro uomo. Voi avete sentito del pari, che nella divisione delle terre fu osservata l'eguaglianza tra le due famiglie.

§ 632. Ma se l'uno dei due avesse voluto cacciar l'altro dal fondo e dalla casa avanti il raccolto ed impossessarsi dei frutti pendenti? Voi mi dite che ciò sarebbe stata

iniquità. E perché? Perché, mi rispondete Robinson e Zadich essendo eguali ed essendo ognuno di essi in casa propria e sulla sua terra al pari dell'altro vero padrone, non sarebbe stato lecito all'uno di spogliar l'altro del suo possesso per usurparselo egli. Che se volessimo concedere un tale diritto di usurpazione, converrebbe concederlo ad entrambi; poichè non v'è nessuna ragione di preferenza nè nella natura delle cose, nè in alcun patto fra essi stabilito. Laonde un o tale diritto, oltre essere barbaro, violento, e distruttore della pace e della stessa vita, sarebbe altresì assurdo e contraddittorio.

§ 633. Dunque deve necessariamente riconoscersi che l'unico principio che fa sentire socialmente giusta e sacra la proprietà delle cose, e per cui deve essere rispettata, si è la *eguaglianza*. Ma Robinson e Zadich, già padroni del fondo coltivato colla loro industria, divengono altresì padroni dei *frutti* che ne derivano. Se dunque il fondo di Robinson produce di *più* del fondo di Zadich, Robinson rimane tuttavia legittimo padrone anche del di più, per la stessa ragione per cui egli è padrone del meno. Ora siccome era in forza dell'*eguaglianza* che si rendeva inviolabile la di lui proprietà, sarà appunto in forza dell'*eguaglianza* stessa che si renderà inviolabile il possesso di un maggiore *aumento* di ricchezze acquistato senza offendere i confini dell'*eguaglianza* altrui.

§ 634. È ben chiaro che se il di più che Robinson possiede non lo avesse acquistato rispettando l'eguaglianza sua con Zadich, cioè a dire se glielo avesse usurpato o con violenza o con inganno o con timore, egli non ne sarebbe divenuto nè anche col tempo legittimo padrone; ma è del pari evidente, che avendolo acquistato coll'industria, ed anche coll'ajuto di quella che chiamasi fortuna, e così col non ferire niente il fatto altrui, deve considerarsi legittimo padrone dello stato suo maggiore, in forza appunto del principio dell'eguaglianza.

§ 635. Perciò si sente altresì che non rimane leso il diritto dell'eguaglianza anche nella situazione in cui Robinson è ricco, ed Orondal povero; in cui il primo è padrone e possidente, l'altro servo e semplice agricoltore. Piuttosto se Orondal volesse rompere a capriccio un tale rapporto, egli violerebbe l'eguaglianza; e se taluno volesse giustificarlo, autorizzerebbe un'incessante guerra fra gli uomini, e ridurrebbeli allo stato dei lupi, degli orsi e dei leoni. Disinganniamoci: fra l'eguaglianza ben intesa ed il ferreo ed orrendo diritto del più forte non v'è mezzo ragionevole. Procediamo più oltre. Queste famiglie si aumentano, e l'isola diviene popolata. Alcuni corsari si affacciano ad essa, e gli abitanti fanno loro resistenza sotto la condotta di un Capo da loro scelto. Egli li respinge i corsari colla vittoria. La riconoscenza della nazione vuole perpetuare la memoria di

questo fatto, e premiare il Capo che si è segnalato con decretargli una distinzione personale di *onore*, estesa anche alla di lui famiglia e discendenza.

§ 636. Direte voi che ciò violi il diritto di *eguaglianza* naturale? Niente affatto. A chiunque altro coi talenti e col coraggio era aperto il campo di distinguersi in siffatta maniera; e quando per un consenso unanime della nazione un tale eroe ha acquistato l'anzidetta distinzione, egli ne diventa legittimo *proprietario* al pari di quello che colla sua industria acquista un dato fondo o ne raddoppia il raccolto. Quindi in virtù dell'*eguaglianza*, la quale fa si che taluno non possa usurpare ciò che l'altro possiede di sua ragione, quantunque possegga di più; in virtù, dico, dell'*eguaglianza* stessa il popolo o il privato non può privare senza ragione l'eroe o la sua discendenza della distinzione di cui è in possesso. Ed ecco che l'*eguaglianza*, e la sola *eguaglianza*, lungi dall'essere contraria, rende anzi legittima la *distinzione* stessa dei ranghi; e com'essa è un freno pei superiori a non soverchiare illegittimamente gl'inferiori, è del pari un freno degl'inferiori a pro dei superiori, onde non essere a capriccio spogliati dei frutti dell'industria, dei talenti e del coraggio. Se vogliamo parlare con esattezza, l'*eguaglianza* non è veramente un diritto, ma bensì è la *misura* e la salvaguardia naturale dei diritti.

§ 637. Ma poniamo che nella popolazione di quest'isola si facessero leggi o suntuarie o agrarie, le quali limitassero la proprietà delle famiglie al puro bisognevole, e il di più per un assoluto comando lo togliessero ai proprietarii per darlo ai più poveri: che cosa ne derivederebbe? Oltreché tale costituzione sarebbe contraria ai primitivi naturali diritti, come sopra abbiamo dimostrato, essa sarebbe la sorgente di una universale inerzia, l'ostacolo maggiore alla prosperità nazionale, alla popolazione, all'industria, al coraggio, ai progressi della cultura e dell'incivilimento della società. Chi sarebbe infatti tanto sciocco da sudare affaticandosi oltre un dato segno di necessità, colla previdenza di dovere affaticare per altri? Con qual coraggio procurare, senza speranza di migliorare, o lumi o arti o scienze o copia di ricchezze, per essere certamente privato dei beni che sogliono recare? Ne verrebbe adunque che ognuno, limitato al puro bisognevole, non potrebbe opportunamente soccorrere l'impotente, l'ammalato, il difettoso, che pure si troverebbero sempre nella società; che non potrebbonsi premiare i servigi altrui, né incoraggiare coi premii pubblici o colla riconoscenza privata le virtù sociali; che ognuno dovendo limitarsi necessariamente al travaglio ed all'economia, l'ignoranza, i pregiudizii, gli errori, la rozzezza dei costumi, la ferocia delle passioni e la durezza del cuore sarebbero il retaggio inevitabile di una tale situazione; e quindi lo Stato sarebbe nella massima depressione, languore,

barbarie e debolezza. Laonde per fare il bene di tutti non si farebbe realmente quello di alcuno.

§ 638. È chiaro dunque che l'eguaglianza di beni e di condizioni è una chimera in natura, ed è una chimera del pari ingiusta che nociva; che il tentare d'introdurla colle istituzioni umane sarebbe un tentare l'oppressione e la degradazione della specie umana; e che essa diverrebbe dannosa assai più per coloro, al giovamento dei quali si temesse che, non osservata, potessero abusarne: che per lo contrario la disuguaglianza di beni e di stato è inevitabile; ch'essa è una conseguenza naturale delle cose e dei diritti umani; ed un effetto del rispetto usato all'eguaglianza; e che finalmente fino a un dato segno essa è la più utile, anzi necessaria condizione di uno Stato.

§ 639. Io credo finalmente superfluo di parlare della disuguaglianza di autorità, nata dalla costituzione del governo civile. Il volgo sente con troppo di forza che una città senza leggi, senza governo e senza autorità; una città in cui il malvagio non fosse contenuto, corretto e spaventato da una forza preponderante e legittima; sarebbe una spelonca di bestie feroci, ed una vera immagine del caos. Quindi è, che per fare appunto rispettare l'eguaglianza è necessario introdurre l'impero e l'obbedienza.

§ 640. Che nelle condizioni della costituzione della sovranità inchiudendosi realmente una vicendevole servitù fra chi comanda e chi ubbedisce; colla sola differenza, che in chi comanda la servitù va accompagnata dalla dignità, perché il di lei scopo ed il di lei unico dovere, d'onde partono tutti i suoi diritti, essendo la massima felicità nazionale, ella deve rivolgere tutte le sue cure e deve far confluire tutti i suoi benefici effetti unicamente in chi serve; ciò appunto tende a mantenere la felicità comune colla proporzione e colle regole dell'*eguaglianza*. Ed è perciò che in nessuna parte' l'*eguaglianza* trovasi sì ben promossa, protetta e difesa, quanto in una buona società civile, cioè in un popolo retto da un forte e ben subordinato Governo, in cui tutti siano servi della legge, e nessuno privato. Che se mai su di ciò rimanessero tuttavia delle idee confuse, sarebbe più opportuno schiarirle nell'atto che si spiegasse *che cosa sia libertà*.

§ 641. Avanti però di dimettere questo foglio, taluno potrebbe chiedermi una vera e ristretta *definizione* dell'*eguaglianza*, di cui fino a qui abbiamo ragionato. Dicasi una *parafrasi* o la spiegazione del vocabolo, piuttosto che una filosofica definizione. Un'idea semplice e relativa non si può filosoficamente definire. Qui l'*eguaglianza* non è altro che lo stato medesimo dei diritti naturali umani, in

quanto in ogni individuo non sono o maggiori o minori che in ogni altro individuo. Taluno potrebbe anche dire non essere altro che l'*identità di misura*, ossia l'esistenza della stessa quantità di diritti in tutti gl'individui umani.

§ 642. A fine poi di conciliare tutte le idee esposte in questo scritto, è mestieri di fare una importante e vera distinzione fra il *Diritto* considerato in sè stesso, e l'oggetto del Diritto, che è la cosa su cui egli si versa. Quello che appellasi jus è una cosa puramente astratta, intellettuale, incorporea, come per esempio l'anima: per lo contrario l'oggetto, su cui il diritto si versa, può essere ed è quasi sempre una cosa concreta, sensibile e materiale. Così il jus di dominio è una cosa intellettuale ed indivisibile: per lo, contrario l'oggetto del dominio è una cosa materiale come l'oro, i campi, le case. E siccome accade benissimo che molte anime umane abitino diversi corpi di grandezza disuguale, benchè essi siano fra di loro uguali; anzi una stessa anima in età differenti si esercita e sta unita ad un corpo di differente grandezza, senza scemare o aumentare niente della sua sostanza; così i diritti umani possono riguardare ed agire su oggetti esterni di estensione differente, senza scemare della loro intrinseca quantità.

§ 643. Così si verifica com'essi, benchè esistenti egualmente in diversi individui umani, esercitandosi su di soggetti disuguali, nell'atto che stanno per urtarsi o per collidersi o per equilibrarsi fanno sempre sentire la loro eguaglianza. Due atleti egualmente robusti, posti alla guardia l'uno di un piccolo effetto, e l'altro di uno assai maggiore, non si possono l'un l'altro soverchiare per rapirselo; e quantunque vengano caricati di pesi disuguali, non lasciano però d'essere dotati di forze affatto eguali. Così il pastore nella sua capanna ed il grande nel suo cocchio dorato sono egualmente inviolabili, e su disuguali oggetti manifestano una pari forza nei loro diritti. In breve, l'eguaglianza risiede nei diritti, e la disuguaglianza nei soggetti esterni su cui si esercitano.

Ecco cosa sia l'equaglianza, e come debbasi intendere, applicare ed esercitare.

Il discorso liberale sull'uguaglianza tra diritto e letteratura: da dove veniamo, in una robinsonade di Romagnosi

di Fulvio Cortese**

L'uguaglianza, oggi, è al centro di un dibattito, che, in tempi di globalizzazione economica, è andato ben oltre i confini dei diritti nazionali[1] e, così, anche della "rivoluzione promessa" di cui alle solenni affermazioni dell'art. 3 della Costituzione italiana e all'articolata *tecnologia giuridica* che su di esse è stata costruita dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale[2].

Ciò che torna sempre ad essere al centro delle indagini e degli scontri di idee e di opinioni è il rapporto tra l'uguaglianza *formale* e quella *sostanziale*. Se la prima integra univocamente la parte essenziale di fondamenta non più rinunciabili, la seconda appare costantemente inappagata e assediata da un vasto arcipelago di irresistibili fattori differenzianti, a testimonianza, probabilmente, che il farsi concreto dello Stato democratico non è ancora un traguardo completamente afferrabile e che, viceversa, un simile orizzonte si contende ancora il campo con la potente simbologia dello Stato liberale. Ma qual è questa simbologia? Come si può riassumere? Una divagazione tra diritto e letteratura può offrire un angolo visuale molto efficace e restituire l'importanza del consapevole contributo del patrimonio filosofico-giuridico italiano.

Nel settembre del 1791 un Romagnosi trentenne assume a Trento la funzione di pretore[3]. Per il giovane giurista quell'anno si era già rivelato importante, perché, sia pur in forma anonima, era stata data alle stampe, a Pavia, la *Genesi del diritto penale*, dedicata al criminalista Luigi Cremani, autorevole professore dell'ateneo lombardo, e destinata ben presto a un vasto successo di pubblico e a una circolazione altrettanto rapida. Era stato, quindi, l'anno del debutto nell'agone delle scienze.

Romagnosi resterà a Trento per più di un decennio, operando non solo come giudice, ma anche come avvocato, prima, e come «consigliere aulico»[4] del principe vescovo, poi; ciò, almeno, fino agli eventi dell'invasione napoleonica, che lo vedranno tra i sostenitori della nuova amministrazione e quindi, proprio per tale ragione, tra gli illustri accusati dell'«antico governo»[5], una volta restaurato. Anche se assolto da tali accuse nel corso di un processo tenutosi a Innsbruck, Romagnosi, dopo un soggiorno interlocutorio in quel di Rovereto, dove si dedicherà anche alla poesia oltre che allo studio del diritto e della fisica[6], e dopo aver comunque ripreso la propria attività a favore degli occupanti francesi, nel 1802 si recherà a Parma, città in cui si era laureato, per assumervi, con i buoni uffici delle autorità napoleoniche, la cattedra di diritto pubblico. Sarà a Parma che

prenderà forma l'*Introduzione allo studio del diritto pubblico universale* (Stamperia Imperiale, 1805) e che comincerà, in tal modo, la fase matura ed evoluta di un pensiero di lì a poco votato ad esplorare direttamente la possibilità di riformare le istituzioni pubbliche[7] e di guidarle sotto il "governo" di ordinati e chiari principi[8].

Negli anni trentini, però, Romagnosi non si dedica molto all'approfondimento dei grandi temi che aveva magistralmente trattato nella *Genesi del diritto penale*, né, a dire il vero, dei temi giuridici *tout court*, con riguardo ai quali si distingue, piuttosto, come stimato pratico anziché come profondo teorico. Di questo lungo periodo, infatti, gli unici scritti propriamente dedicati al diritto sono due discorsi (o memorie), il primo del 1792, in tema di uguaglianza (*Che cosa è eguaglianza*: e si tratta del testo surriprodotto), il secondo del 1792, in tema di libertà (*Che cosa è libertà*)[9]. Sono, all'evidenza, due lavori speculari, in qualche modo sintonici, entrambi guidati da un'ispirazione dichiaratamente comune e antigiacobina: essi, del resto, furono «dettati dall'osservazione tranquilla delle agitazioni politiche della Francia»[10].

Il primo di questi interventi è senza dubbio un piccolo e suggestivo manifesto di quello che costituisce, in tutta l'Europa di quel tempo, il tema centrale del discorso liberale sull'uguaglianza: su di un principio, cioè, che per Romagnosi, pur essendo al centro delle grandi conquiste delle nazioni civili, va razionalizzato, al di là delle aspirazioni disordinate e indeterminate cui la sua evocazione, specie da parte del popolo, può dare luogo.

Il messaggio è lineare e inequivocabile, sin dalle prime righe della memoria. L'uguaglianza non può che essere ciò che la natura stessa asseconda come assetto proporzionato di uno specifico – e dato – ordine economico-sociale, non anche ciò che si immagina come prodotto istituzionale di un'azione trasformatrice degli individui, delle loro capacità e delle loro sostanze.

Lo spunto, però, che rende particolarmente efficace la lezione di Romagnosi è il ricorso a un espediente narrativo ben preciso, o meglio, a un genere letterario vero e proprio, incastonato nel corpo di un ragionamento giuridico-politico e mutuato da una fortunata tradizione settecentesca. In *Che cosa è eguaglianza*, infatti, ci si avvale di una classica *robinsonade*, ossia di una variazione del cliché della *desert island story*, come tema oggetto del famoso *Robinson Crusoe* di Daniel Defoe[11].

Romagnosi non si accontenta di utilizzare il solo palcoscenico dell'isola deserta e di immettervi il naufrago Robinson; l'apologo che ci viene raccontato vede, tra i protagonisti, sia Robinson, sia un tale Zadich[12], con le loro rispettive famiglie[13]. Sicché la robinsonade è arricchita da un'altra figura interessante, che ricorda da vicino l'eroe di una celebre favola di Voltaire, del 1748[14], e che ci dimostra come le fonti di Romagnosi siano ben più complesse, perché profondamente radicate nella cultura illuministica al cui cospetto si era formato. Il debito di Romagnosi nei confronti delle discussioni dei philosophes d'Oltralpe è così grande che, nella storia, c'è posto anche per un altro soggetto, Orondal, che qui compare come figlio di Zadich e che, in verità, viene preso di peso dalle pagine di un'opera del prolifico Jean-Baptiste-Claude Delisle de Sales, che aveva avuto una larga circolazione nella Francia della fine del XVIII Secolo: De la philosophie de la nature, ou traité de morale pour l'espèce humaine. Tiré de la philosophie et fondé sur la nature (3 voll., Arkstée e Merkus, Amsterdam, 1770). In quelle pagine Orondal è incarnazione di una sorta di demone, portavoce della natura, che dialoga con uno sconosciuto che si è perduto. Le suggestioni non mancano, dunque, e Romagnosi le fa interagire con maestria.

Più precisamente, sui frutti di questa interazione, la lettura diretta dice molto di più di qualsiasi commento. Tuttavia si può evidenziare comunque quali siano i riferimenti culturali che si intravedono *dietro* l'argomentazione.

Già i passaggi iniziali – sulla legittima formazione, per il tramite dell'uguaglianza formale, di stabili differenziazioni fattuali e giuridiche, e sull'impossibilità di darvi luogo o di rimuoverle con la violenza – meritano una particolare attenzione. Lungi dal costituire il distillato di un approccio di sola impronta illuministica, essi sostengono la travatura di una tradizione interpretativa più risalente, di matrice aristotelica, alla quale faranno riferimento molte delle più compiute elaborazioni del liberalismo ottocentesco. Una traccia molto interessante di questo legame si trova, in modo poi non così sorprendente, nelle pagine dell'opera singolare (i volumi della *Filosofia del diritto*, 1841-1845) di un autorevole giurista, filosofo ed ecclesiastico trentino, Antonio Rosmini, che, per molti versi, si porrà spesso in decisa posizione dialettica con le riflessioni di Romagnosi: anche per Rosmini, la «signoria» di un uomo su di un altro è «giusta quando la sottomissione e dipendenza altrui è spontanea, consentita, convenuta», risultando, invece, «ingiusta se conseguita colla forza sopra l'altrui diritto di libertà»[15].

Nel ragionamento di Romagnosi, poi, sono facilmente riconoscibili le tracce, se non di veri e propri *calchi*, del pensiero di altri grandi autori del Settecento. Ad esempio, il punto in cui si sviluppa una prima variazione del tema dell'isola – quello, cioè, in cui si discute della difesa della comunità isolana dall'invasione dei corsari e della legittima promozione sociale di coloro che si siano spesi più degli altri per la salvezza collettiva – replica alcune note idee sul carattere naturale, e non contraddittorio, del rapporto tra uguaglianza giuridica e differenze di rango sociale. Il rimando implicito è soprattutto al passo in cui Voltaire, nel Dictionnaire philosophique (1764) si occupa di Égalité e spiega la differenza tra cuochi e cardinali: «Ogni uomo, in fondo al cuore, ha il diritto di credersi interamente eguale agli altri uomini; non ne consegue che il cuoco di un cardinale debba ordinare al suo padrone di preparargli il pranzo; ma il cuoco può dire: 'Sono un uomo come il mio padrone; sono nato come lui piangendo; egli morirà con le mie stesse angosce e con le stesse cerimonie. Facciamo ambedue le stesse funzioni animali. Se i turchi s'impadroniscono di Roma, e se allora io divento cardinale e il mio padrone cuoco, lo prenderò al mio servizio'. Tutto questo discorso è ragionevole e giusto; ma aspettando che il gran Turco s'impadronisca di Roma, il cuoco deve fare il suo dovere, o qualsiasi società umana è sovvertita» [16].

Di non minore interesse è anche la seconda variazione sul tema, quella relativa all'illegittimità delle leggi che la comunità dell'isola volesse darsi per finalità redistributive. Qui lo scopo di Romagnosi è quello di enfatizzare l'assunto per il tentativo di introdurre un'uguaglianza con mezzi il disincentiverebbe ogni ingegno e ogni iniziativa. Si affaccia, così, in modo esplicito il tema della «naturalizzazione della disuguaglianza»[17], di una lettura che evoca il talento individuale per legittimare le disuguaglianze e che trova il suo più potente serbatoio sempre nel grande cantiere delle riflessioni illuministiche, anche se la metabolizzazione piena della sua forza sarà brillantemente sviluppata, in ottica apertamente liberal-conservatrice, da Guizot, in pieno XIX Secolo: «Nell'ordine sociale nessun artificio deve intralciare il movimento ascendente o discendente degli individui. Le superiorità naturali e le preminenze sociali non devono ricevere dalla legge nessun appoggio fittizio. I cittadini devono essere lasciati al loro proprio merito, alle loro proprie forze; bisogna che ciascuno possa, da sé, diventare tutto ciò che può essere, senza incontrare nelle istituzioni né ostacoli che gli impediscano di migliorarsi, se ne è capace, né aiuti che sanciscano una sua superiorità, se non è in grado di conservarla. Non esito ad affermarlo. Sta qui, in fatto di uguaglianza, tutto il pensiero pubblico; esso arriva fino a qui e non oltre»[18].

Ancor più esplicita, infine, è la posizione molto chiara sulla necessità che lo Stato,

per difendere sul piano costituzionale questa idea (costitutiva) di uguaglianza, si fondi sulla preliminare individuazione di una «disequaglianza di autorità», alla stregua della quale «per fare appunto rispettare l'equaglianza è necessario introdurre l'impero e l'obbedienza». Questa è una lampante metabolizzazione di uno dei profili caratterizzanti dello Stato liberale, e per lo stesso Romagnosi varrà a giustificare l'affermazione, per l'amministrazione pubblica, dell'ineludibile rispetto del principio di proporzionalità[19]. Ma tale è l'aspetto che, in quel modello di Stato, spiegherà anche le limitazioni all'allargamento della base rappresentativa delle istituzioni politiche, quale fonte di una possibile rivelazione istituzionale del conflitto sociale, che, viceversa, viene concepito come oggetto di "governo" anziché come sede produttiva di nuove regole: «[Nello Stato liberale] La politica, intesa come regolazione del conflitto sociale, si svolgeva prima del diritto: il conflitto non era regolato dal diritto, ma con l'impiego delle forze dell'ordine pubblico e dell'esercito. Una rigida recinzione delimitava l'accesso degli interessi sociali alla rappresentanza politica: questa era la soluzione adottata per risolvere il problema di come conciliare la tutela delle libertà civili (e della proprietà privata, che di esse è il paradigma) con l'affermazione dell'uguaglianza formale dei cittadini – principio, quest'ultimo, che porta con sé l'ovvia aspettativa della massima estensione del suffragio e dei diritti politici. Il suffragio universale avrebbe aperto le porte del Parlamento alla "moltitudine" dei diseredati, e quindi al conflitto sociale e alla contestazione dell'ordine economico»[20].

Un breve cenno va riservato alla conclusione della memoria, che non è meno interessante del suo svolgimento narrativo: essa proietta le acquisizioni maturate per il tramite della robinsonade sul piano della teoria generale del diritto e, in particolare, su quello delle situazioni giuridiche soggettive. Povero e ricco, infatti, sul piano dell'uguaglianza giuridica, sono sempre sullo stesso livello; la loro diversità è solo il frutto dell'oggetto esteriore su cui i loro pari diritti sono chiamati ad esprimersi. L'idea appartiene palesemente alla matrice di una delle più grandi forme di comunicazione, nella cultura della Rivoluzione francese, potenzialità emancipatrici dell'uguaglianza formale: «l'uguaglianza condizioni era concepita come una necessaria mobilità delle condizioni; era vista come agente di una circolazione e non solo di una distribuzione»[21]. Tuttavia, il funzionamento effettivo di questo paradigma dell'uguaglianza avrebbe potuto dare buona prova di sé solo se combinato e "corretto" con l'affermazione concreta e istituzionale della fraternità e del senso civico, quale mezzi di promozione di un'alta qualità del legame sociale e del grado di accettazione reciproca delle differenze.

Quanto, e come, la ricerca di simile correzione si sia rivelata un'utopia è storia nota; così come è circostanza altrettanto nota come, nelle moderne democrazie costituzionali, e così nella Costituzione italiana, la pietra angolare della legittimazione pubblica ad intervenire per la garanzia di una misura ragionevole di solidarietà si nasconda ancora in una "fraternità" di seconda generazione, e quindi nella teoria dei doveri e delle forme (molteplici) di partecipazione alla cosa pubblica. Forse il *segreto* dell'incombente insuccesso dell'uguaglianza sostanziale e delle sue tante e innumerevoli fatiche va riscoperto proprio dove Romagnosi riteneva di aver concluso il suo *discorso*.

- * Il testo che segue è ripreso dal volume Scritti sul diritto filosofico di G.D. Romagnosi riordinati ed illustrati da Alessandro De Giorgi dottore in legge, Vol. Unico, Frascona-Barbera, Clamis e Roberti Editori, Palermo, 1814, 324-326. V. anche in: Opere di G.D. Romagnosi riordinate ed illustrate da Alessandro De Giorgi dottore in filosofia e in leggi, Vol. III, P. I, Scritti sul diritto filosofico, Perelli e Mariani Editori, Milano-Padova, 1842, 791-797 (si tratta della seconda edizione delle opere complete, in 8 volumi, pubblicate tra il 1841 e il 1848). Il medesimo tema, con alcune variazioni, si trova riproposto anche in altre sedi, nelle quali l'Autore utilizza le stesse argomentazioni, riferendo espressamente di averle tratte da un suo precedente «scritto popolare» (per l'appunto, la memoria trentina del 1792): cfr., ad esempio, in Assunto primo della scienza del diritto naturale (Ferrario, Milano, 1820, 126-132; Pietro Bizzoni, Pavia, 1827, 110-115; Guasti, Prato, 1838, 109-117), ma anche in Scritti sul diritto filosofico di G.D. Romagnosi riordinati ed illustrati da Alessandro De Giorgi dottore in legge, cit., 252-253, e in Opere del professore G.D. Romagnosi, Diritto Filosofico, Tomo Primo, Piatti, Firenze, 1832, 118-123 (tale è la prima edizione delle opere complete, in 19 volumi, pubblicate tra il 1832 e il 1839).
- ** Professore associato di Diritto amministrativo e docente di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.
- [1] V. il recente e bellissimo saggio di J.E. Stiglitz, *Il prezzo della disuguaglianza*. *Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro*, Einaudi, Torino, 2013. Ma cfr. anche il *bestseller* di T. Piketty, *Il capitale nel XXI secolo*, Bompiani, Milano, 2014.
- [2] Per una visione sintetica e divulgativa, ma chiara, di questa tecnologia v., da ultimo, M. Ainis, *La piccola eguaglianza*, Einaudi, Torino, 2015.

- [3] Sulla vita e sull'opera di G.D. Romagnosi (Salsomaggiore, 1761 Milano (Carate), 1835) v., per tutti, L. Mannori, *Romagnosi, Gian Domenico*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. Miletti (diretto da), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo*), Bologna, ilMulino, 2013, 1723 ss., nonché G. Solari, *Il pensiero filosofico e civile di Gian Domenico Romagnosi*, in *Rivista di filosofia*, 1932, 155 ss. Una buona fonte di notizie è tuttora rappresentata da G. Ferrari, *La mente di G.D. Romagnosi. Saggio*, Guasti, Prato, 1839, nonché dallo scritto *Alcune notizie intorno alla vita e alle opere di Gian Domenico Romagnosi piacentino*, Ruggia, Lugano, 1835.
- [4] V. in Alcune notizie, cit., 6.
- [5] Ibidem.
- [6] G. Ferrari, La mente, cit., 9.
- [7] Come è noto, nel 1806, chiamato dal ministro della giustizia del Regno d'Italia, Giuseppe Luosi, Romagnosi avvierà, a Milano, un'importante azione di codificazione del diritto penale e del diritto processuale penale. L'anno dopo si trasferirà all'Università di Pavia (per insegnarvi anche diritto civile) e poi, nel 1908, a Milano (in particolare per insegnare nelle Scuole speciali politico-legali da lui stesso fondate). Il suo entusiasmo per Napoleone non sarà, comunque, acritico (Romagnosi, infatti, sarà autore di un testo assai polemico, pubblicato in forma anonima nel 1814: Giudizio sul Regno di Napoleone Bonaparte).
- [8] A compimento di questa ricerca di principi universali e "naturali", idonei a sorreggere le istituzioni pubbliche con equità e giustizia, Romagnosi scriverà anche le Istituzioni di diritto amministrativo (Stamperia Malatesta, Milano, 1814), poi rielaborate nei Principi fondamentali del diritto amministrativo onde tesserne le instituzioni (Stamperia Piatti, Firenze, 1832). Sulla collocazione di G.D. Romagnosi nella storia del diritto pubblico italiano v., per tutti, A. Sandulli, Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Giuffrè, Milano, 2009, 7 ss. Per una recente rilettura dell'opera del Romagnosi "amministrativista" v. G. Rossi, L'attualità di G.D. Romagnosi nell'eclissi dello statalismo. Considerazioni sul passato e sul futuro del diritto amministrativo, in Diritto pubblico, 2012, 1 ss., nonché F. Merusi, Gian Domenico Romagnosi tra diritto e processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2011, 1272 ss.
- [9] V. in Opere di G.D. Romagnosi riordinate ed illustrate da Alessandro De Giorgi dottore in filosofia e in leggi, Vol. III, P. I, Scritti sul diritto filosofico,

Perelli e Mariani Editori, Milano-Padova, 1842, 798-812.

- [10] Così riferisce G. Ferrari, *La mente*, cit., 8, che ricorda anche un altro scritto di quel periodo, il saggio, «letto all'Accademia di Trento», *Sull'amore delle donne, considerato come motore precipuo della legislazione*.
- [11] Il romanzo era comparso nel 1719 (William Taylor, London). Il tema dell'isola deserta, tuttavia, è anteriore (v. H. Neville, *The Isle of Pines*, London, 1668; il testo fu stampato a spese dell'Autore), anche se è Defoe a veicolarne l'affermazione universale. Nella riflessione giuridica italiana il "tema Robinson" attirerà l'attenzione per molto tempo: v. V. Frosini, *L'ipotesi robinsoniana*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, VI-VII (1951-1953), Milano, 1953, 168 ss.
- [12] Così è definito nella memoria in questione, nella sua versione originale; successivamente, Romagnosi ricorrerà al nome di Tadik.
- [13] Da questo punto di vista, Romagnosi riprende una situazione simile a quella raccontata da H. Neville, *The Isle of Pines*, cit., poiché in quel caso i naufraghi erano George Pine e quattro donne: la loro unione dà luogo prima a diverse famiglie, quindi a differenti comunità.
- [14] Si tratta di Zadig ou la Destinée. Histoire orientale: v. Voltaire, Zadig, Torino, Einaudi, 1997.
- [15] Cfr. la recente edizione critica di A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, cur. M. Nicoletti, F. Ghia, II, Città Nuova Editrice, Roma, 2014, 421. L'accostamento tra Romagnosi e Rosmini non è ardito: entrambi erano «gli unici 'filosofi' in Italia a scendere a mensa coi giuristi e a dividere il loro stesso pane quotidiano» (così P. Grossi, *Tradizione e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, in *Quaderni fiorentini*, n. 5-6/1976-77, I, 234).
- [16] Cfr. nell'edizione parigina di Garnier, del 1878, 477. Il debito nei confronti del pensatore francese è molto più profondo, poiché è proprio alla voce *Eguaglianza* del *Dizionario* che risale anche l'immagine di due famiglie, una ricca e una povera, diseguali perché proprietarie di fondi diversi (*ibidem*): «Una famiglia numerosa ha coltivato un buon terreno; due famigliole vicine hanno dei campi ingrati e ribelli: è naturale che le due famiglie povere servano la famiglia ricca, oppure che ne sgozzino tutti i suoi membri, questo è chiaro. Una delle due famiglie indigenti va ad offrire le sue braccia alla ricca per avere del pane; l'altra

l'aggredisce ed è battuta. La famiglia serva è l'origine dei domestici e dei manovali; la famiglia battuta è l'origine degli schiavi». Non sfuggirà, tuttavia, che nel racconto di Romagnosi la differenza delle famiglie non risiede nella sola diversità delle qualità della terrà, bensì anche (se non soprattutto) nella diversa operosità degli individui.

- [17] Per questa espressione v. P. Rosanvallon, *La società dell'uguaglianza*, Roma, Castelvecchi, 2013, 105.
- [18] Il passo citato anche da P. Rosanvallon, *La società dell'uguaglianza*, cit., 108 è tratto da F. Guizot, *Des moyens de gouvernement et d'opposition dans l'état actuel de la France*, La librairie française de l'advocat, Paris, 1821, 157-158 (la traduzione è quella offerta nell'ed. it. del volume di P. Rosanvallon).
- [19] «La regola direttrice dell'amministrazione in questo conflitto si è "far prevalere la cosa pubblica alla privata entro i limiti della vera necessità". Lo che è sinonimo di "far prevalere la cosa pubblica alla privata col minimo possibile sacrificio della privata proprietà e libertà". Qui la prevalenza della cosa pubblica alla privata non colpisce il fine o l'effetto, ma il semplice mezzo. Quando prevale la cosa pubblica, il circolo dell'utilità abbraccia le relazioni pubbliche: quando predomina la privata, questo circolo abbraccia soltanto le relazioni private. Ma l'effetto esser non può che il maggior bene privato; perocché in tesi generale, l'uomo non deve servire all'uomo, ma alla necessità della natura, ed al proprio meglio» (così in Principi fondamentali di diritto amministrativo onde tesserne le istituzioni, Guasti, Prato, 1835, III ed., 14-17).
- [20] Così R. Bin, Ordine giuridico e ordine politico nel diritto costituzionale globale, in P. Carta, F. Cortese (a cura di), Ordine giuridico e ordine politico. Esperienze lessico e prospettive, Cedam, Padova, 2008, 157 ss.
- [21] Così ricorda P. Rosanvallon, La società dell'uguaglianza, cit., 65.

Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni FERRARA

Direzione

DirettoreGaetano AZZARITI

Francesco BILANCIA
Giuditta BRUNELLI
Paolo CARETTI
Lorenza CARLASSARE
Elisabetta CATELANI
Pietro CIARLO
Claudio DE FIORES
Alfonso DI GIOVINE
Mario DOGLIANI
Marco RUOTOLO
Aldo SANDULLI
Massimo VILLONE
Mauro VOLPI

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)

Redazione

Alessandra ALGOSTINO, Marco BETZU, Gaetano BUCCI, Roberto CHERCHI, Giovanni COINU, Andrea DEFFENU, Carlo FERRAJOLI, Luca GENINATTI, Marco GIAMPIERETTI, Antonio IANNUZZI, Valeria MARCENO', Paola MARSOCCI, Ilenia MASSA PINTO, Elisa OLIVITO, Luciano PATRUNO, Laura RONCHETTI, Ilenia RUGGIU, Sara SPUNTARELLI, Chiara TRIPODINA